



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 268 DELL'11 marzo 2003

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare dell'8-9 marzo 2003 – Settima giornata ritorno

Atalanta-Parma 0-0
Bologna-Internazionale 1-2
Como-Brescia 1-1
Empoli-Piacenza 3-1
Milan-Chievo Verona 0-0
Modena-Perugia 1-1
Roma-Lazio 1-1
Torino-Reggina 1-0
Udinese-Juventus 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 10-11 marzo 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 71

1) SERIE A TIM

Gare dell'8-9 marzo 2003 – Settima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



Gara Soc. Roma – Soc. Lazio

Il Giudice Sportivo

ricevuta rituale e tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma A3 CGS relativa alla condotta del calciatore **Couto** Fernando (Soc. Lazio) in danno del calciatore **Totti** Francesco (Soc. Roma), al 44° del primo tempo;

esaminata la documentazione televisiva;

acquisito supplemento di rapporto dall'Arbitro;

osserva:

le immagini evidenziano che, al 44° del primo tempo, i calciatori Couto e Totti si contrastavano, nel cerchio di centrocampo, per controllare un pallone spiovente. Totti, a seguito del contrasto, rimaneva a terra, tenendosi il capo tra le mani; Couto, dopo aver rivolto lo sguardo verso il pallone nel frattempo spostatosi nella metà campo avversaria, riprendeva la corsa, tenendo alta la testa. Dopo pochi passi egli urtava con la gamba sinistra Totti, che nel frattempo si stava risollestando da terra, e lo colpiva con il ginocchio destro all'altezza dello zigomo sinistro. Il fatto avveniva in corrispondenza della linea di centro campo, vicino al dischetto. L'Arbitro, in quel momento, aveva lo sguardo rivolto in altra direzione perché era impegnato a seguire la prosecuzione del giuoco, con un calciatore della Roma che si era nel frattempo impossessato del pallone e stava muovendosi verso la metà campo avversaria.

Successivamente, l'Arbitro fermava il giuoco, avvicinandosi a Totti, rimasto a terra dopo aver subito la ginocchiata sul volto. Il Direttore di gara faceva poi riprendere la partita senza adottare provvedimenti disciplinari.

Così ricostruito il fatto, sulla base delle immagini televisive, esaminate a velocità sia normale che rallentata, occorre verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 31 comma a3 CGS.

Nel suo supplemento l'Arbitro ha così specificato: “Non ho potuto direttamente controllare il fatto in quanto ero intento a controllare l'azione che si stava sviluppando sul lato destro del settore di attacco della Soc. Roma, non avendo io fischiato - per l'applicazione del vantaggio - un precedente intervento del sig. Couto sul sig. Totti. Alla prima interruzione del giuoco, nel recarmi sul posto per controllare le condizioni fisiche del sig. Totti, ho anche cercato con lo sguardo il Quarto Uomo sig. Alvino che era ubicato nella usuale posizione, fuori dal terreno di giuoco in prossimità della linea mediana. Accortosi della mia richiesta di chiarimento, il collega Alvino mi ha fatto un cenno con il capo a testimoniare che dal suo punto di vista nulla di grave fosse accaduto. Al rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo, ho nuovamente interpellato sull'episodio il Quarto Uomo che mi confermava di aver seguito con attenzione l'episodio e di non aver rilevato nessuna condotta che potesse far credere che l'atto del sig. Couto verso il sig. Totti fosse volontario. Il Quarto Uomo mi ha precisato che a suo giudizio la ginocchiata inferta al sig. Totti da parte del sig. Couto fosse del tutto casuale”.

Appare evidente, alla luce del dettagliato supplemento arbitrale, che il fatto commesso dal calciatore Couto non è sfuggito al controllo di uno degli Ufficiali di gara, il quale lo ha rilevato, interpretandolo come gesto non intenzionale in danno dell'avversario.

Di conseguenza viene meno la prima condizione che rende applicabile la norma di cui all'art. 31 comma a3 CGS, e pertanto esime dall'esaminare gli altri profili di applicabilità della disposizione disciplinare.

P.Q.M.

delibera di non adottare provvedimenti disciplinari a seguito della segnalazione da parte della Procura Federale.

* * * * *

a) SOCIETA'

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, per tutto il corso della gara, lanciato verso il terreno monete, bottigliette in plastica piene d'acqua ed accendini; per avere, in due occasioni nel primo tempo, lanciato monete e bottigliette in plastica piene d'acqua verso un calciatore avversario impegnato a battere un calcio d'angolo; per aver fatto esplodere, all'inizio del secondo tempo, tre petardi nel recinto di giuoco; per aver scambiato con i sostenitori avversari, tra il 35° ed il 45° del secondo tempo, lancio di bengala e bottigliette in plastica: recidiva.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio, intonato cori ingiuriosi nei confronti delle Forze di polizia; per avere, prima dell'inizio ed al 3° del secondo tempo, lanciato fumogeni sul terreno, provocando in quest'ultima occasione un brevissimo ritardo nella ripresa del giuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara, fatto esplodere con fragore un petardo nel recinto di giuoco; per aver lanciato, al 7° del primo tempo, bengala e altri oggetti nel recinto di giuoco; per aver scambiato con i sostenitori avversari, tra il 35° ed il 45° del secondo tempo, lancio di bengala e bottigliette in plastica, recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **UDINESE** per avere suoi sostenitori, in più occasioni durante la gara, rivolto cori gravemente offensivi nei confronti di un calciatore avversario; per avere, all'inizio e durante la gara, esposto alcuni striscioni di contenuto ingiurioso nei confronti della Società e dei sostenitori avversari; recidiva.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori fatto esplodere tre petardi, durante il primo tempo, in un settore degli spalti da essi occupato; recidiva.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **COMO** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio, intonato cori ingiuriosi nei confronti delle Forze di polizia; recidiva.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, all'8° del primo tempo, fatto esplodere con fragore un petardo nel recinto di giuoco ed un altro sugli spalti; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, al 42° del primo tempo, fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.500,00

STANKOVIC Dejan (Lazio): perché, al 47° del secondo tempo, a seguito di una sua scorrettezza di giuoco in danno di un avversario, scambiava con quest'ultimo spintoni; poi, sferrava un pugno che sfiorava al volto l'avversario, senza colpirlo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DEL VECCHIO Marco (Roma): perché, al 47° del secondo tempo, dopo aver subito una scorrettezza di giuoco da un avversario, scambiava con quest'ultimo spintoni; poi, reagiva ad un pugno dell'avversario con una manata sul corpo.

GALANTE Fabio (Torino): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo.

NERVO Carlo (Bologna): perché, al 18° del primo tempo, colpiva da tergo un avversario con un calcio alle gambe.

PINZI Giampiero (Udinese): perché, al 14° del secondo tempo, colpiva con un calcio da tergo un avversario, senza possibilità di giocare il pallone.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CANNAVARO Fabio (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

EMRE Belozoglu (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

LAMACCHI Gianluca (Piacenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PETRUZZI Fabio (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

JANKULOVSKI Marek (Udinese).

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

FRANCESCHINI Ivan (Reggina).

SECONDA SANZIONE

INZAGHI Filippo (Milan).

PRIMA SANZIONE

BONAZZOLI Emiliano (Reggina).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

BINOTTO Jonatan (Como)
CORDOBA Ivan (Internazionale)
DI BIAGIO Luigi (Internazionale)
GIAMPIERETTI Flavio (Empoli).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

DAVIDS Edgar (Juventus).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

MILANESE Mauro (Perugia).

QUINTA SANZIONE

CARDONE Giuseppe (Parma)
GIANNICHECKDA Giuliano (Lazio)
LIMA Francisco Gouvinho (Roma).

SECONDA SANZIONE

BURUK Okan (Internazionale)
DACOURT Olivier (Roma)
FALSINI Gianluca (Reggina)
FAVALLI Giuseppe (Lazio)
GUARDIOLA Josep Sala (Brescia)
VANOLI Paolo (Bologna)
ZAMBROTTA Gianluca (Juventus).

PRIMA SANZIONE

BARONE Simone (Parma)
CHIESA Enrico (Lazio)
DE OLIVEIRA Siqueira Luciano (Chievo Verona).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

SAMUEL Walter Adrian (Roma).

QUINTA SANZIONE

LUCARELLI Cristiano (Torino)
MUTU Adrian (Parma).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 21 marzo 2003.

PUBBLICATO IN MILANO L'11 MARZO 2003

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani